



cds 000128840200

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i provvedimenti del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 28 e n. 29 del 9 marzo 2020;

Vista, altresì, la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa prot. n. 5888 del 10 marzo 2020;

Visto il decreto 10 marzo 2020, n. 71, del Presidente del Consiglio di Stato recante disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 11 del 2020;

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Ritenuto di adottare prime misure attuative dell'art. 3 del d.l. n. 11/2020, nonché ulteriori misure organizzative in ordine al funzionamento di questo Ufficio giudiziario;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. 8 marzo n. 11:

- le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso il Tribunale sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

- i procedimenti cautelari promossi o pendenti nel lasso temporale dall'8 marzo al 22 marzo 2020 sono decisi con il rito di cui all'art. 56 c.p.a., su richiesta anche di una sola delle parti, e la relativa trattazione collegiale è fissata dal Presidenti delle singole Sezioni in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

Art. 2

Fino al 31 maggio 2020 rimane sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee del ricorso e degli scritti difensivi.

Art. 3

Sono sospese, fino a diversa determinazione, l'attività degli Ufficio del processo amministrativo e le attività culturali e convegnistiche presso la sede del Tribunale.



Art. 4

Conformemente alla nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa, citata in premessa, dall'11 marzo e fino a venerdì 13 marzo 2020 incluso è interdetto l'accesso del pubblico al Tribunale.

Resta ferma la possibilità di inviare richieste urgenti ai seguenti indirizzi di posta certificata:

Roma - Segreteria Generale tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it;
Roma - Sezione Prima tarrm-sezioneprimaprotocolloamm@ga-cert.it;
Roma - Sezione Seconda tarrm-sezionesecondaprotocolloamm@ga-cert.it;
Roma - Sezione Terza tarrm-sezioneterzaprotocolloamm@ga-cert.it.

A far tempo dal 16 marzo p.v. e fino al 31 maggio 2020 l'accesso agli Uffici del Tribunale da parte dell'utenza è consentito per i soli affari urgenti ed esclusivamente previa richiesta da inoltrarsi telematicamente tramite la modulistica P.A.T. ovvero, per le casistiche non contemplate da tale modulistica, agli indirizzi di posta elettronica certificata suindicati; alle richieste pervenute si darà seguito, in caso di sussistenza dei citati presupposti, tramite la tempestiva convocazione dei richiedenti nel giorno ed orario appositamente indicati.

L'Ufficio relazioni con il pubblico - URP continua a garantire il servizio tramite: posta elettronica (urp.rm@giustizia-amministrativa.it); telefono (06 32872328).

Gli Uffici del Tribunale, a decorrere dal 14 marzo 2020, restano chiusi nella giornata di sabato.

All'interno degli Uffici del Tribunale tutti dovranno osservare le cautele di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Art. 5

Il Segretario Generale provvederà ad adottare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile, nella massima estensione possibile.

Art. 6

Le misure organizzative disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.l. 11/2020.

Art. 7

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria generale è, altresì, incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni, ai Magistrati, ai Dirigenti delle Sezioni, ai Segretari di udienza e ai Tirocinanti, nonché al Presidente del Consiglio Stato, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, al Segretariato generale della Giustizia amministrativa, all'Avvocatura generale dello Stato, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, all'Avvocatura della Regione Lazio, all'Avvocatura della Città metropolitana di Roma e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.

Il presente decreto viene affisso all'Albo del Tribunale nonché pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.

Roma, 11 marzo 2020

Antonino Savo Amodio

